

Bruxelles, 25 novembre 2019
(OR. en)

14542/19

SPG 6
WTO 319
DELECT 211

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 8368 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.11.2019 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 8368 final.

All.: C(2019) 8368 final

Bruxelles, 25.11.2019
C(2019) 8368 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2019

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il sistema di preferenze generalizzate dell'UE assiste dal 1971 i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile concedendo loro un accesso preferenziale al mercato dell'Unione e, di conseguenza, aiutandoli a generare entrate supplementari tramite il commercio internazionale. Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ fornisce il quadro giuridico per l'attuazione del sistema di preferenze generalizzate ("SPG"). La finalità di detto regolamento è concentrare l'SPG sui paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno, ovvero i paesi meno sviluppati ed altri paesi a reddito basso o medio-basso, per rispecchiare l'attuale panorama economico e commerciale a livello mondiale.

L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno. L'obiettivo generale di questa disposizione consiste nel garantire che l'SPG sia concesso a tutti i paesi in via di sviluppo che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico e che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione i cambiamenti delle condizioni economiche, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari. Al momento di applicare una modifica, la Commissione dovrebbe inoltre concedere ai paesi beneficiari e agli operatori economici un periodo di tempo specifico per adattarsi al cambiamento di status del paese in relazione all'SPG.

I criteri affinché un paese ammissibile benefici dello status di beneficiario dell'SPG sono stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste dal regime generale. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione.

Nauru, Samoa e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2017, 2018 e 2019. Di conseguenza non soddisfano più i criteri per poter beneficiare del regime generale dell'SPG e devono essere eliminati dall'allegato II a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fissare la data di uscita effettiva al 1° gennaio, in linea con la prassi seguita in precedenza, semplifica il processo e garantisce la certezza del diritto per le parti interessate. Inoltre, poiché il calcolo della graduazione (allegato VI) e delle soglie di vulnerabilità (allegato VII) è collegato all'elenco dei beneficiari dell'SPG (allegato II), la modifica ripetuta di tale elenco in un anno significherebbe dover ricalcolare più volte le soglie. Ciò sarebbe oneroso dal punto di vista amministrativo e potrebbe condurre all'incertezza del diritto per i rimanenti beneficiari. Pertanto, nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto e in linea con la prassi seguita in precedenza, è proposta un'unica data di uscita dall'SPG per i paesi interessati: 1° gennaio 2021.

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Coerentemente con il paragrafo 4 della convenzione d'intesa sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, si sono svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti, in merito al presente atto delegato. Il gruppo di esperti della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate è stato consultato in occasione delle riunioni del 17 settembre e del 28 ottobre 2019.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 5, paragrafo 3, conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 978/2012, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II di detto regolamento.

Nauru, Samoa e Tonga dovrebbero essere esclusi dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2019

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate ("SPG").
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari non dovrebbe più beneficiare dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari nell'ambito dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione dovrebbe riesaminare l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno al fine di modificare lo status dei paesi elencati sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4.
- (4) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per cambiare correttamente lo status SPG del paese. Pertanto il regime SPG dovrebbe continuare per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/ 2012.
- (5) Nauru, Samoa e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2017, 2018 e 2019. Di conseguenza tali paesi non hanno più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiari dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbero essere esclusi dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regime SPG per tali paesi dovrebbe continuare per un anno dopo l'entrata in vigore della decisione di escludere tali paesi dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Pertanto nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto, Nauru, Samoa e Tonga dovrebbero essere esclusi dall'allegato II con applicazione dal 1° gennaio 2021,

¹ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

"NR	Nauru
WS	Samoa
TO	Tonga"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.11.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER